



COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

AREA 3 - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL 08-06-2022 N.15

Oggetto: **ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PIAVE (TRATTO COMPRESO TRA VICOLO PATTO E VIA VILLANOVA) NEL PERIODO DAL 13.06.2022 AL 01.07.2022 PER LAVORI DI DISBOSCAMENTO E RIMOZIONE RAMAGLIE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta prot. 5680 del 07.06.2022 della ditta DONA' Scavi Srl via Marconi 9 Albignasego tendente ad ottenere il divieto di transito su via Piave (tratto compreso tra Vicolo Patto e via Villanova) dal 13.06.2022 al 01/07/2022 per lavori di disboscamento e rimozione ramaglie;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta al fine di garantire la sicurezza della circolazione e nello stesso tempo di consentire la migliore operatività e sicurezza del personale e dei mezzi operanti nel cantiere stradale;

RITENUTO altresì, di dover disciplinare la circolazione stradale;

VISTI gli artt. 5 – 6 – 7- del Decreto Legislativo 285 / 1992;

VISTI gli articoli dal n. 30 al n. 42 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 N. 495;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 19.01.2022 di nomina del Responsabile P.O. 3;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito su via Piave (tratto compreso tra Vicolo Patto e via Villanova) dal 13.06.2022 al 01/07/2022 per lavori di disboscamento e rimozione

ramaglie.

Prescrizioni:

- Dovranno essere istituite opportune deviazioni come concordato nel sopralluogo con la Polizia Locale.
- I lavori non dovranno iniziare prima delle ore 08:30.
- Da entrambi i lati del cantiere dovranno essere apposti i dati di un responsabile con numero di cellulare reperibile in caso di emergenze sul cantiere;
- Apposizione segnaletica secondo le indicazioni impartite previste dal vademecum cantieri pubblicato nel sito web del Comune di Saonara;
- Avvisare gli abitanti, vicini al cantiere, che potrebbero subire disagi negli spostamenti;
- Attenersi alle disposizioni in merito al contenimento dei rumori.
- La Polizia Locale si riserva, per esigenze contingenti, di revocare o modificare tale ordinanza.
- Ogni responsabilità civile, penale per eventuali danni a persone e cose sarà esclusivamente a carico del responsabile del cantiere.
- Gli inadempienti della presente ordinanza , saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 del nuovo C.d.S. , D. Lvo. 30.04.1992 n° 285 .

A norma dell'art. 3, comma 4, e art. 5, della Legge 7 agosto n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Salmaso Fiorenzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)